

Attività consentite dal 27/4/2020

Premessa

Il DPCM 26.4.2020 entra in vigore il 4 maggio, ad eccezione dell'art. 2 comma 7, 9 e 11 che entrano in vigore il 27 aprile.

Resta quindi vigente il DPCM 10.4.2020 e l'ordinanza n. n. 42 del Presidente della Regione del Veneto.

E' stata poi promulgata una la comunicazione prot. Gab 5671 P del 26-04-2020 dei Ministeri della Salute, dello Sviluppo economico e dei Trasporti che elenca quali tipologie di imprese sono da considerare di interesse strategico nazionale.

Chi può operare dal 27/4/2020

Imprese di commercio al dettaglio/somministrazione - APERTE	Fonte
Le attività commerciali inserite nell'allegato 1 del DPCM 10.4.2020	DPCM 10.4.2020
I fioristi, le cartolerie, le librerie, i vestiti per bambini (comprese le scarpe)	Ord. Pres. Regione Veneto n. 40/2020 + FAQ Ord. Pres. Regione Veneto n. 42/2020
I commercianti nei mercati (commercio su aree pubbliche con posteggio fisso o isolato) di vestiti per bambini e prodotti florovivaistici	Ord. Pres. Regione Veneto n. 42/2020
Le attività di somministrazione e di produzione alimentare (pasticcerie, gastronomie, gelaterie, ecc.) limitatamente alla vendita per asporto oppure a domicilio (in entrambi i casi con prenotazione online o telefonica)	Ord. Pres. Regione Veneto n. 42/2020 art. 1 + FAQ Ord. n. 42

Imprese di tutte le altre tipologie - APERTE	Fonte
Le imprese con codice ATECO presente nell'allegato 3 del DPCM 10.4.2020	DPCM 10.4.2020
Le imprese che hanno effettuato la comunicazione al Prefetto in quanto funzionali alle filiere "garantite", a quelle dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale	DPCM 10.4.2020

Le imprese che hanno effettuato la comunicazione al Prefetto	DPCM 10.4.2020
perché operano con “degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti”	
Imprese che hanno effettuato la comunicazione al Prefetto perché appartenenti all'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico	DPCM 10.4.2020
Le imprese che hanno effettuato la comunicazione al Prefetto perché rientranti nelle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale: <ul style="list-style-type: none"> ● attività che soggette alla disciplina del golden power¹ ● attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni ● attività del settore delle costruzioni che operano in cantieri: <ul style="list-style-type: none"> ○ finalizzati a scongiurare il rischio del dissesto idrogeologico del territorio ○ di edilizia residenziale pubblica, edilizia scolastica ed edilizia penitenziaria 	DPCM 10.4.2020 Comunicazione Ministeri Sviluppo economico, Salute e Trasporti del 26.04.2020
Le attività artigiane e non che effettuano lavori edilizi minori su edifici (attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001)	Ord. Pres. Regione Veneto n. 42/2020 art. 4
Le imprese che eseguono lavori nell'ambito di opere	Ord. Pres. Regione

¹ Nel DL 23/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s.g>) il CAPO IIII tratta di DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI **SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA** Il comunicato stampa del Governo (<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/1441> [7](#)) chiarisce che tali poteri speciali riguardano la "disciplina golden power ai **settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019**".

L'art. 15 del decreto legge individua quali destinatarie del golden power "le **società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo**, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019." Le lettere del regolamento UE

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&from=E> [N](#)) citato individuano i seguenti settori:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

- b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (15), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- o e) libertà e pluralismo dei media.

<p>pubbliche per le categorie SOA di seguito indicate (a condizione che siano in possesso della corrispondente qualificazione SOA) :</p> <p>a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari</p> <p>b. OG 4: opere d'arte nel sottosuolo</p> <p>c. OG 5: dighe</p> <p>d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</p> <p>e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio</p> <p>f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica</p> <p>g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica</p> <p>h. OG 21: opere strutturali speciali</p> <p>i. OG 23: demolizione di opere;</p>	<p>Veneto n. 42/2020 art. 3</p>
---	---------------------------------

Chi può recarsi in azienda

Tipologia di azienda	Fonte
<p>Tutte le imprese con codice ATECO presente nell'allegato 3 del DPCM 26.4.2020 che devono effettuare attività "propedeutiche alla riapertura"</p>	<p>DPCM 26.4.2020 art. 2 comma 9</p>
<p>Tutte le restanti imprese che restano sospese (perché non hanno codice ATECO presente nell'allegato 3 del DPCM 26.04.2020) che hanno effettuato la comunicazione al Prefetto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; - la spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. 	<p>DPCM 10.4.2020 art. 2 comma 12</p>

27.04.2020

